

COMUNE DI BARBARESCO (CN)

**REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLA
TASSA RIFIUTI SOLIDI
URBANI
(CONDONO TARSU)**

Approvato con verbale di C.C. n. 16 del 08/08/2013

Il Segretario comunale

F.to Fracchia Paola

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il Regolamento ha per oggetto la definizione agevolata degli obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti, nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 13 della Legge 27/12/2002, n. 289 e dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, in materia di T.A.R.S.U. (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

Art. 2
Soggetti interessati

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che:
 - hanno omesso di presentare la denuncia prevista dall'art. 70, commi 1 e 2 D.Lgs. 507/1993, in relazione agli anni d'imposta dal 2008 al 2012;
 - hanno presentato la suddetta denuncia con dati infedeli o inesatti tali da determinare la corresponsione di un tributo inferiore al dovuto, in relazione agli anni d'imposta dal 2008 al 2012.

Art. 3
Definizione agevolata dei rapporti tributati

1. I soggetti passivi di cui all'art. 2 possono definire i rapporti tributari mediante versamento della sola tassa dovuta senza l'applicazione di interessi e sanzioni;
2. L'ufficio tributi provvede ad iscrivere a ruolo le nuove superfici con decorrenza 1° gennaio 2014.

Art. 4
Criteri, modalità e limiti per la definizione degli obblighi tributari non adempiuti relativi alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)

1. Il contribuente che intende regolarizzare obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti, relativi alla TARSU, può definire i medesimi, di sua iniziativa, con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Il contribuente deve presentare, con le modalità previste dalle vigenti normative in materia di TARSU, denuncia in riferimento ai locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, precedentemente omessi o parzialmente denunciati.

3. A fronte, della regolarizzazione, ai sensi dell'art. 13, comma1, della Legge 27/12/2002 n. 289, sono stabilite l'esclusione degli interessi e delle sanzioni per gli anni precedenti dal 2008 e fino al 2012.
4. Il pagamento della TARSU e delle somme accessorie può avvenire mediante versamento diretto alla Tesoreria comunale o tramite c.c.p. alla medesima intestato; il contribuente deve consegnare all'ufficio copia delle ricevute.
5. Possono essere regolarizzate anche le richieste e le attestazioni tendenti ad ottenere agevolazioni ai fini TARSU, di qualsiasi natura esse siano (riduzioni, esenzioni, ecc).

Art. 5

Definizione delle tardività di dichiarazione/denuncia e di versamento

1. Sono automaticamente regolarizzate, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente, le tardività di presentazione di dichiarazione/denuncia e/o di effettuazione dei versamenti, commesse fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento; per tali violazioni sono dovute, quindi, sanzioni ed interessi.

Art. 6

Verifica della definizione agevolata

1. Qualora siano riscontrate irregolarità od omissioni nella documentazione presentata per accedere alla definizione agevolata, l'ufficio richiede l'integrazione della stessa, da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del Comune. La mancata risposta entro i termini fissati ovvero la presentazione di documentazione errata, infedele o incompleta, comporta la nullità della definizione agevolata e l'irrogazione delle sanzioni nella misura massima prevista dalla legge.

Art. 7

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento della definizione preclude all'Amministrazione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti contitolari, ogni possibilità di esperire accertamenti in rettifica o d'ufficio, limitatamente ai fabbricati oggetto della definizione agevolata ed esclusivamente per gli anni oggetto della medesima.

Art. 8
Pubblicità

1. L'Ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 9
Norme finali

1. Per quanto non previsto del presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 10
Entrata in vigore e durata

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/10/2013 ed esplica i suoi effetti fino al 30/06/2014.